

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2019;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 94325, con la quale il Sig. Cernigliaro Giovanni nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 26/10/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. 143684 del 13/12/2019 con la quale si comunicò al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il Sig. Cernigliaro Giovanni ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 26/10/2019 con fuoriuscita dal servizio a decorrere dal 01/02/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2734 del 10/01/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Cernigliaro Giovanni, ha comunicato l'intendimento di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 6946 del 21/01/2020 con la quale si comunica al Sig. Cernigliaro Giovanni che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/02/2020;
- VISTO il D.A. n. 3147/II del 17/05/1990 – registrato alla Corte dei conti il 17/07/1990, reg. n. 17, fgl. n. 67 - con il quale, tra gli altri, il Sig. Cernigliaro Giovanni è stato nominato in prova, a decorrere dal 17/05/1990, nella qualifica di Agente Tecnico del ruolo amministrativo della Regione di cui alla tab. "A" annessa alla l.r. n. 41/1985, assumendo effettivo servizio il 16/06/1990;
- VISTO il D.D.G. n. 02261 del 03/03/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione al n. 1490 il 30/03/2004 - con il quale il Sig. Cernigliaro Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C4" a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO il D.D.S. n. 006645 del 05/10/2012 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 16/10/2012 al n. 1644 – con il quale al Sig. Cernigliaro Giovanni, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07 febbraio 1979, n. 29, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 07 mesi 04 giorni 24;

VISTO lo stato matricolare regionale e il foglio matricolare militare dell'Esercito Italiano;

ACCERTATO che il Sig. Cernigliaro Giovanni, alla data del 31/01/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/06/1990 al 31/01/2020	29	7	16
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 006645/2012)	7	4	24
Servizio militare	1	0	0
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/02/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cernigliaro Giovanni nato a ■ il ■, categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 24 GEN. 2020



F.to IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM  
Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio